

PRETURA DI BARI - Sentenza n. 1078 del 14 febbraio 1998

Rapporto di agenzia - richiesta di provvigioni - nullità del contratto per mancata iscrizione nell'albo degli agenti - domanda di ingiustificato arricchimento proposta in corso di causa - natura di domanda nuova - inammissibilità.

**REPUBBLICA ITALIANA
PRETURA CIRCONDARIALE DI BARI**

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Bari, dr.ssa Beatrice Notarnicola, in funzione di Giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 16.12.97, ha pronunciato la seguente sentenza nella presente controversia individuale di lavoro

TRA

XX con l'assistenza e la rappresentanza dell'Avv. YY e ZZ

E

la SS in persona del suo legale rappresentante Apicella Fabio con l'assistenza e la rappresentanza dell'Avv. KK.

Conclusioni: come da scritti difensivi e deduzioni nei verbali di udienza.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25.6.94, il ricorrente, premesso di avere lavorato come subagente per la società resistente per la produzione di ordini nell'ambito della Puglia, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità dell'omessa contribuzione e che la società fosse condannata alla regolarizzazione presso l'ENASARCO ed al pagamento in suo favore della somma di £. 80.000.000 per le commissioni evase, oltre accessori e spese.

Si costituiva la controparte, che contestava il fondamento della domanda, eccependo che il ricorrente si era iscritto nel ruolo degli agenti dopo la cessazione del rapporto di agenzia con la società che aveva, comunque, ricevuto, nel corso del rapporto, una somma superiore a quella dovuta; pertanto spiegava anche riconvenzionale per l'accertamento del versamento di somme superiori al dovuto.

Il ricorrente contestava a sua volta la fondatezza della riconvenzionale.

La causa veniva interrotta e successivamente riassunta.

All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura.

Motivazione

L'eccezione di nullità è fondata, in quanto è pacifico che il ricorrente si iscrisse nel ruolo degli agenti solo successivamente alla cessazione del rapporto di subagenzia tra le parti.

Né può condividersi l'assunto successivo della difesa del ricorrente, ovvero che tra le parti si sarebbe instaurato non già un rapporto di subagenzia, ma un rapporto di procacciamento di affari.

Infatti, si tratta di una prospettazione del tutto diversa degli elementi di fatto e diritto rispetto a quella rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio. Laddove il ricorrente ha qualificato espressamente il suo rapporto come di subagenzia, ha descritto il contenuto del contratto stesso con riferimento al tipo disciplinato dalla legge e, soprattutto, ha chiesto l'applicazione in via diretta ed immediata, e non per analogia, di istituti tipici del rapporti di agenzia, previsti dalla legge o dalla normativa collettiva ed individuale.

Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento, anche essa è una domanda nuova, trovando l'obbligazione fonte nella legge e non più nel vincolo contrattuale.

Poiché è pacifico che le domande nuove nel rito del lavoro sono del tutto inammissibili, anche in presenza di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, accettazione peraltro non verificatasi nel caso in esame, la domanda va rigettata.

Del tutto generica ed inammissibile è la domanda riconvenzionale, per cui neppure questa può trovare accoglimento.

Alla soccombenza sulla domanda principale segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande,
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in £. 1.200.000 oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'istante, dichiaratosi anticipatario.

Bari, 16.12.97.

Il Pretore
(F.to: dr.ssa Beatrice Notarnicola)

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 1998